

GUP. Milano, ud. 18 ottobre 2011, Giud. Manzi, imp. Elsafty

N. 45989/10 R.G.N.R.

N. 11318/10 R.G.G.I.P.



Tribunale di Milano

Ufficio del Giudice delle indagini preliminari

**REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO**

Il Giudice Dott. Enrico MANZI

ha pronunciato la presente

S E N T E N Z A

nel giudizio abbreviato celebrato nei confronti di:

- l' imputato: ELSAFTY Wael nato in Gharbia (Egitto) il 18.4.1975 elettivamente domiciliato presso il difensore di fiducia avv. Viviana RUCCI con studio in Via Napo Torriani n. 32 CERNUSCO SUL NAVIGLIO (MI) - CONTUMACE

<*>

Difensore di fiducia: Avv. Viviana RUCCI con studio in Via Napo Torriani n. 32 CERNUSCO SUL NAVIGLIO, non presente sostituito con delega dalla dott.sa Filippini Valentina

Conclusioni delle parti:

Il Pubblico Ministero, ritenuta la penale responsabilità dell'imputato, chiede la pena € 2.000,00 di ammenda in quanto il documento prodotto dalla difesa ove anche fosse ritenuto autentico non è sufficiente ad escludere il reato non essendovi stata la conversione della patente straniera.

Quindi prende la parola il difensore che chiede l'assoluzione dell'imputato per carenza dell'elemento soggettivo, in quanto cittadino straniero credeva in buona fede di essere in regola con le norme nazionali. Trattasi pertanto di errore colposo scusabile.

IMPUTATO

Del reato di cui all'art. 116 comma 13 C.d.S. per avere circolato sulla pubblica via alla guida dell'autovettura HONDA CIVIC tg. AR*332-FY, benché fosse privo della patente di guida perché mai conseguita.

Commesso in Milano il 10.6.2010

§§§

MOTIVAZIONE

1. Svolgimento del processo

Il Pubblico Ministero ha promosso l'azione penale contro ELSAFTY WAEL chiedendo la emissione di decreto penale; con l'opposizione l'imputato ha chiesto di definire il processo con rito abbreviato.

Il giudice ha disposto in conformità.

Sulle conclusioni delle parti il processo è stato definito con la lettura del dispositivo e la riserva dei motivi ai sensi dell'art. 544.3 cod. proc. pen.

Si espongono nel paragrafo seguente le ragioni di fatto e di diritto poste a base della decisione.

2. Motivi della decisione

Il giorno 10.6.2010, un agente della polizia locale di Milano sottoponeva a controllo stradale l'imputato mentre stava conducendo il veicolo HONDA CIVIC tg. AR*332-FY.

Alla richiesta della patente l'imputato non esibiva all'agente alcun documento..

In sede di opposizione l'imputato ha prodotto la copia della propria patente egiziana rilasciata il giorno 8.9.2009 con validità di un anno dal rilascio (quindi ancora valida alla data del fatto).

Circa la genuinità di tale documento non vi sono motivi per dubitarne, anche perché l'imputato non ha precedenti penali, risulta pienamente identificato, è regolarmente residente sul territorio nazionale, usufruisce di un lavoro fisso ed è in regola anche sul piano fiscale e tributario.

Si pone a questo punto la problematica squisitamente giuridica circa la punibilità del comportamento del cittadino extracomunitario che, essendo titolare di una patente rilasciata nel suo paese, non provveda alla conversione nei termini previsti dalle norme nazionali.

L'art. 137/7 CdS stabilisce in termini estremamente chiari che:

"7. A COLORO CHE, AVENDO ACQUISITO LA RESIDENZA IN ITALIA DA NON OLTRE UN ANNO, GUIDANO CON PATENTE O ALTRO NECESSARIO DOCUMENTO ABILITATIVO, RILASCIATI DA UNO STATO ESTERO, SCADUTI DI VALIDITÀ, OVVERO A COLORO CHE, TRASCORSO PIÙ DI UN ANNO DAL GIORNO DELL'ACQUISIZIONE DELLA RESIDENZA IN ITALIA, GUIDANO CON I DOCUMENTI DI CUI SOPRA IN CORSO DI VALIDITÀ, SI

APPLICANO LE SANZIONI PREVISTE PER CHI GUIDA CON PATENTE ITALIANA SCADUTA DI VALIDITÀ

Le sanzioni per guida con patente scaduta, come è noto, sono previste dall'art. 126/7 CdS che configura per questo tipo di comportamenti un caso di violazione amministrativa con la conseguente sanzione irrogabile dalla Autorità Amministrativa.

Sul punto, comunque, è intervenuta da tempo la S.C., secondo cui:

Nel fatto dello straniero, residente in Italia da oltre un anno ed in possesso di una patente rilasciatagli dal suo paese d'origine e non convertita, vanno ravvisati gli estremi della violazione amministrativa, di cui all'art. 136, comma 7, cod. strad., anche se lo stato estero non faccia parte dell'Unione europea.
(CASS. Sez. 4, **Sentenza n. 3699** del 17/12/1998 Cc. (dep. 01/02/1999) Rv. 213144).

Più di recente la Cassazione ha stabilito che

È punita ora con le sanzioni previste per la guida senza patente, ora con quelle previste per chi guida con patente italiana scaduta di validità, la condotta dello straniero di guida di veicolo con patente estera, scaduta di validità, a seconda che lo straniero abbia acquisito la residenza in Italia da oltre o da meno di un anno.
(CASS. Sez. 4, **Sentenza n. 6821** del 19/01/2011 Ud. (dep. 22/02/2011) Rv. 249356).

Nel caso specifico è sostanzialmente provato che il cittadino straniero sia residente in Italia da più di un anno, avendo prodotto il CUD relativo ai redditi conseguiti nel 2009.

L'art. 136 cit., del resto, prevede espressamente le due ipotesi di cui si è detto: se lo straniero, pur residente in Italia da più di un anno, fosse in possesso di una patente estera scaduta si applicherebbero le sanzioni penali previste per il caso di guida senza patente (comma 6); se invece, come nel caso presente, la patente estera è tuttora valida si applicano, per effetto del richiamo contenuto nella disposizione di legge in esame, le sanzioni amministrative previste per la guida con patente nazionale scaduta (comma 7).

La norma ora citata è chiara e non richiede particolari sforzi interpretativi; essa regola proprio il caso di uno straniero che circoli con la patente del suo paese senza averla convertita: ciò significa che non si può *tout court* assimilare la non conversione della patente al reato di guida senza patente

I casi previsti dall'art. 136 si possono così riassumere:

- a. Se lo straniero converte la patente estera non vi alcuna violazione di legge.
- b. Se non la converte si applica l'art. 136 CdS con le quattro diverse ipotesi di cui ai commi 6 e 7;
- c. Tali ipotesi sono:

- straniero residente da meno di un anno con patente estera valida: nessuna violazione;
- straniero residente da meno di un anno con patente estera scaduta: violazione amministrativa art. 126/7;

- straniero residente da più di un anno con patente estera valida: violazione amministrativa art. 126/7;
- straniero residente da più di un anno con patente estera scaduta: contravvenzione ex art. 116 CdS.

L'imputato, in conclusione, va pienamente assolto per il reato ascrittogli, ma gli atti debbono essere inviati al Prefetto in quanto competente ad irrogare la sanzione di cui all'art. 126/7 CdS.

P.Q.M.

Visto l'art. 530 c.p.p.

Assolve ELSAFTY WAEL dal reato ascrittogli in quanto il fatto non è previsto dalla legge come reato.

Revoca il d.p. n. 6859/10

Dispone la trasmissione degli atti al Prefetto di Milano per procedere alla irrogazione della sanzione amministrativa prevista dall'art. 126/7 C.d.S.

Letti gli artt. 544 e 548 c.p.p. dispone che il deposito della motivazione avvenga entro il trentesimo giorno dalla deliberazione.

Milano, 18 ottobre 2011

L' Ausiliario

Il Giudice

Dott. Enrico Manzi